

**CONVENZIONE PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE
FRA IL COMUNE DI ARDENNO
E
IL CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA**

ai sensi dell'art. 1 comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 22/01/2004

L'anno duemiladiciannove addi del mese di con la presente Convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge:

TRA

il Comune di **ARDENNO**, rappresentato da nella qualità di domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

E

il Comune di **CONSORZIO OBBLIGATORIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA** di seguito B.I.M., rappresentato da nella qualità di domiciliato per la sua carica presso la sede consortile;

PREMESSO che:

- con decorrenza 17.04.2019 il Geom. Stefano Boiani è stato assunto dal Comune di Ardenno in qualità di Istruttore Geometra cat. C, con contratto a tempo pieno e indeterminato;
- il Geom. Stefano Boiani, a seguito dell'assunzione presso il Comune di Ardenno, ha rassegnato le proprie dimissioni interrompendo il precedente rapporto contrattuale intrattenuto con il Consorzio B.I.M. presso il quale svolgeva anche funzioni nell'ambito della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) attivata per lo svolgimento delle funzioni in forma associata a favore di diversi comuni della provincia di Sondrio, tra i quali anche il Comune di Ardenno medesimo;
- nell'intento di soddisfare una temporanea esigenza del Consorzio e di limitare i possibili disservizi nell'esercizio delle funzioni della C.U.C., lo stesso ed il Comune di Ardenno hanno stabilito di avvalersi, per un periodo predeterminato, della possibilità rispettivamente di utilizzare e di permettere di utilizzare personale dipendente del Comune di Ardenno presso il Consorzio B.I.M., nella persona del Geom. Stefano Boiani;

CONSIDERATO che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1 comma 124 così recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che gli enti possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. citato per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni;

tutto ciò premesso e considerato

con la presente scrittura

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, con il consenso del lavoratore interessato, per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo di personale dipendente dal Comune di Ardenno presso il B.I.M a far tempo dal 18.04.2019 e sino al 17.10.2019.
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L. di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di Ardenno e il B.I.M individuano nel Geom. Stefano Boiani, Istruttore Geometra - categoria C posizione economica C1 - dipendente del Comune di Ardenno a tempo pieno e indeterminato, il personale disponibile ad operare presso il Consorzio B.I.M..
2. L'utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, che sottoscrive la presente convenzione per accettazione.
3. A fronte della stipula della presente convenzione il Consorzio B.I.M. rinuncia all'indennità di mancato preavviso che a seguito delle proprie dimissioni il Geom. Stefano Boiani avrebbe dovuto corrispondere all'ente stesso ai sensi dell'art. 51 comma 4 del CCNL comparto funzioni locali del 21.05.2018;

ART. 3 – Tempo di lavoro

1. Le prestazioni lavorative del dipendente verranno così ripartite:
 - Comune di Ardenno ore settimanali 27
 - B.I.M. ore settimanali 9.
2. Gli enti convenzionati, con reciproco consenso, possono organizzare il personale in convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
3. Al lavoratore in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario potranno essere richieste al dipendente sia dal comune di Ardenno che dal B.I.M. nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003, dell'art. 22 comma 2 del CCNL 2018 e dell'art. 38 del CCNL 14.09.2000.
4. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà, comunque, consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
5. Ciascun ente convenzionato accerta mensilmente il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale di rispettiva competenza da parte del dipendente.

ART. 4 – Gestione del personale assegnato

1. Entrambi gli enti convenzionati assentono all'utilizzo del personale in convenzione in base al contemperamento delle proprie rispettive esigenze.
2. Il rapporto di lavoro del lavoratore assegnato è gestito dal Comune di Ardenno, ente da cui dipende contrattualmente e titolare del rapporto stesso.
3. Gli Enti convenzionati provvedono alla gestione del lavoratore assegnato in convenzione presso i propri uffici con le seguenti modalità:
 - a) impiego nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alla specializzazione/qualificazione professionale secondo le proprie disposizioni organizzative;
 - b) impiego con modalità volte a garantire il razionale utilizzo della prestazione lavorativa.
4. Il lavoratore mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l'ente da cui dipende contrattualmente, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. Gli oneri finanziari connessi alle prestazioni lavorative del dipendente rese a favore dello stesso verranno anticipate dal Comune di Ardenno e integralmente rimborsate dal Consorzio B.I.M..
2. I costi connessi alla retribuzione accessoria, ivi compreso il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, restano a carico di ciascun ente convenzionato per la parte rispettivamente ed autonomamente determinata. Sarà cura del B.I.M. indicare al Comune di Ardenno le ore di straordinario maturate.
3. Al lavoratore in convenzione sarà corrisposto, per accedere al Consorzio B.I.M., da cui non dipende contrattualmente, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle norme vigenti. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, ove i servizi di trasporto pubblico esistenti non garantiscano accessi alla migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti.
4. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno direttamente a carico del Consorzio B.I.M., sulla base della specifica e documentata richiesta del lavoratore in convenzione. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune di Ardenno, da cui dipende contrattualmente, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Consorzio B.I.M., comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno; nel caso in cui il lavoratore acceda direttamente dal proprio domicilio senza transitare per il Comune di Ardenno, da cui dipende contrattualmente, sarà computata la distanza chilometrica effettiva, se più breve.
5. Il Comune di Ardenno corrisponderà al dipendente il buono pasto anche relativamente alle giornate in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore del B.I.M., ente che provvederà al rimborso in favore del comune di Ardenno.

ART. 6 – Durata

1. La presente convenzione decorre dal 18.04.2019 sino al 17.10.2019.

ART. 7 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.
4. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Ardenno _____

Per il Consorzio B.I.M. Adda _____

Per accettazione: il dipendente _____